

Decreto Eugenio - Prorogato il termine ai Procuratori esercenti - 1860

N.º 4519.

31 dicembre 1860

3763



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 5 n.º 7 della legge 17 aprile 1859, in cui fra le condizioni richieste per poter esercitare la professione di Procuratore è stabilita quella di avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del Debito pubblico o con deposito in danaro a norma della legge 16 febbraio 1854; nonchè l'art. 66 della stessa legge 17 aprile 1859, con cui fu concesso il termine di sei mesi a far tempo dall'osservanza di detta legge ai Procuratori esercenti per prestare la metà della malleveria suddetta;

Vista la legge del 27 giugno 1860, n.º 4130, colla quale il termine fissato dall'articolo 66 della legge 17 aprile 1859 fu prorogato di sei mesi, e così sino a tutto dicembre del 1860;

VOL. XXIX.



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 9,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Decreto Eugenio - Prorogato il termine ai Procuratori esercenti - 1860

Decreto â,,– 4519

Pagine 3

Condizioni buone come da foto